

PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

sanzione	competenza	Contestazione addebito	La sanzione è inflitta per...
Avvertimento scritto	Dirigente scolastico	SI Dir. Scolastico	Mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 492 D.Lvo 297/94)
Censura	Dirigente scolastico	SI Dir. Scolastico	mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art. 493 D.Lvo 297/94)
Sospensione fino a 10 giorni	Dirigente scolastico	SI Dir. Scolastico	- atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; - violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; - avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Sospensione dal servizio da 11 giorni a 1 mese	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; - violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; - avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (art. 494 D.Lvo 297/94)
Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento	Dirigente scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Dir. Scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 D.Lvo 165/2001 (art. 55 sexies comma 1 D.Lvo 150/2009)
Sospensione fino al massimo di 15 giorni	Dirigente scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Dir. Scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 D.Lvo 150/2009)
Sospensione dal servizio da oltre 1 mese a 6 mesi	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; - uso dell'impiego ai fini di interesse personale; - atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; - abuso di autorità (art. 495 D.Lvo 297/94)
Sospensione di 6 mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni - pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 496 D.Lvo 297/94)
Destituzione	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- atti in contrasto grave con la funzione docente - attività dolosa pregiudizievole per la scuola, gli alunni, le famiglie, la P.A. - distrazione di somme - grave e pubblica inadempienza a disposizioni legittime - accettazione di tangenti
Licenziamento disciplinare	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- falsa attestazione della presenza in servizio (senza preavviso); - assenza priva di valida giustificazione superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine

			fissato dall'amministrazione (senza preavviso); - ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; - falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (senza preavviso); - reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui (senza preavviso); - condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (senza preavviso); (art. 55 quater D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da D.Lvo 150/09) (2)
--	--	--	--

Note alla tabella

(1) Ufficio che l'Amministrazione deve costituire ai sensi del comma 4 articolo 55 bis D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da D.Lvo 150/09

(2) il licenziamento disciplinare è previsto anche per

- insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa (art. 55 quater D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da D.Lvo 150/09);

- grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale (art. 55 sexies D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da D.Lvo 150/09)

ma si tratta di due ipotesi inapplicabili automaticamente e immediatamente al personale docente perché in entrambi i casi c'è un riferimento alle norme sulla valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il D.Lvo 150/09, a tal proposito, rimanda ad un futuro DPCM l'applicazione di questa parte. Quindi allo stato esiste un vuoto normativo che impedisce l'individuazione di queste infrazioni e conseguentemente l'irrogazione della relativa sanzione.

Recidiva: in caso di recidiva si può applicare la sanzione superiore (art. 498 D.Lvo 297/94).

La **procedura** è quella prevista dall'art. 55 bis del D.Lvo 165/01 come integrato e modificato dal D.Lvo 150/09

Le **sanzioni si applicano per le violazioni ai doveri** previsti dal CCNL 27/11/07, dal D.Lvo 297/94, dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.M. 28/11/00), dal D.Lvo 150/09

Ricorsi È possibile solo il ricorso al Giudice ordinario. Il D.Lvo 150/09 ha abrogato gli articoli, che prevedevano l'impugnativa presso i CPS e CNPI per i docenti. Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito sia presso la direzione provinciale del lavoro che presso gli uffici scolastici provinciali.

Riabilitazione Trascorsi due anni dalla data in cui è stata inflitta la sanzione, può essere chiesta la riabilitazione. Se la richiesta è accolta il docente è riabilitato e gli effetti della sanzione, con esclusione di quelli retroattivi, sono resi nulli. Il D.Lvo 150/09 ha abrogato l'articolo del testo unico relativo ai procedimenti di riabilitazione, mantenendo in vigore solo l'articolo che prevede l'istituto. Quindi allo stato non sono più definite le modalità con cui si può accedere alla riabilitazione.

PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (NON DI RUOLO)

Il D.Lvo 150/09 **NON** ha abrogato gli articoli del D.Lvo 297/94 relativi alla "Disciplina" del personale docente NON di ruolo (articoli 535 - 540) e si dovrebbero applicare. Secondo il Miur già l'art.91 del CCNL scuola 2007 non prevedendo distinzioni tra personale docente ed educativo a tempo indeterminato e quello a tempo determinato di fatto aveva disapplicato tali articoli e in conseguenza si applicava a tale personale gli stessi articoli del T.U. relativi al personale docente ed educativo a tempo indeterminato.

PERSONALE ATA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

sanzione	competenza	Contestazione addebito	La sanzione è inflitta per...
Rimprovero verbale (1)	Dirigente scolastico	NO	Mancanze previste da comma 4, art. 95, CCNL 29/11/07
Rimprovero scritto	Dirigente scolastico	SI Dirigente scolastico	Mancanze previste da comma 4, art. 95, CCNL 29/11/07
Multa di importo variabile fino ad un massimo di un importo equivalente a quattro ore di retribuzione	Dirigente scolastico	SI Dirigente scolastico	Mancanze previste da comma 4, art. 95, CCNL 29/11/07
Sospensione dal servizio fino a 10 giorni	Dirigente scolastico	SI Dirigente scolastico	Mancanze previste da comma 6, art. 95, CCNL 29/11/07
Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all'entità del risarcimento	Dirigente scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Dir. Scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 D.Lvo 165/2001 (art. 55 sexies comma 1 D.Lvo 150/2009)
Sospensione fino al massimo di 15 giorni	Dirigente scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Dir. Scolastico Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 D.Lvo 150/2009)
Licenziamento con preavviso	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	Mancanze previste da comma 7, art. 95, CCNL 29/11/07
Licenziamento senza preavviso	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	Mancanze previste da comma 8, art. 95, CCNL 29/11/07
Licenziamento disciplinare	Ufficio procedimenti disciplinari (1)	SI Ufficio procedimenti disciplinari (1)	- falsa attestazione della presenza in servizio (senza preavviso); - assenza priva di valida giustificazione superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione (senza preavviso); - ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; - falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (senza preavviso); - reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o molestie o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui (senza preavviso); - condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (senza preavviso); (art. 55 quater D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da D.Lvo 150/09) (2)

Note alla tabella

(1) Per il rimprovero verbale non esistono procedure codificate da seguire. Non è necessario formalizzare in forma scritta il rimprovero verbale. Può essere opportuna una nota da porre al protocollo riservato come "memento"

(2) il licenziamento disciplinare è previsto anche per

- insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa (art. 55 quater D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da D.Lvo 150/09);
- grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale (art. 55 sexies D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da D.Lvo 150/09)

ma si tratta di due ipotesi inapplicabili automaticamente e immediatamente al personale poiché in entrambi i casi vi è un riferimento alle norme sulla valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il D.Lvo 150/09, però, esclude chiaramente per la scuola la costituzione degli organismi indipendenti di valutazione e quindi, allo stato, esiste un vuoto normativo che impedisce l'individuazione di questa infrazione e conseguentemente l'irrogazione della relativa sanzione

La **procedura** è quella prevista dall'art. 55 bis del D.Lvo 165/01 come integrato e modificato da decreto legislativo 150/09

Le **sanzioni si applicano per le violazioni ai doveri** previsti dall'art.92 del CCNL 29/11/07, dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.M. 28/11/00) dal D.Lvo 150/09

Recidiva, mancanze multiple: in caso di mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento si applica una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie (comma 2, art. 95 CCNL 29/11/07). Nel caso di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità (comma 3, art. 95 CCNL 29/11/07).

Graduazione: le sanzioni vanno graduate in base a quanto previsto dal comma 1, art. 95 CCNL 27/11/07

Ricorsi: è possibile solo il ricorso al Giudice ordinario. Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito sia presso la direzione provinciale del lavoro che presso gli uffici scolastici provinciali.

Riabilitazione: non esiste per il personale ATA